

N. R.G. 16573/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Silvia Albano, nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 16573 dell'anno 2020, vertente:

TRA

XXXXX XXXXX, con il patrocinio dell'Avv. IVAN PUPETTI;

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI ROMA;

- resistente -

avente ad OGGETTO: riesame trattenimento nel CPR di richiedente asilo
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Chiedeva parte ricorrente, richiedente asilo, di procedere al riesame del provvedimento di convalida del 06.03.2020 del trattenimento presso il Centro Permanenza Rimpatri di Ponte Galeria disposto dal Questore di Udine in data 19.02.2020, avendo la ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data 04.03.2020.

Chiedeva il riesame in quanto a causa dell'emergenza sanitaria in atto non vi sarebbe la possibilità di eseguire il rimpatrio a causa della sospensione dei voli da e per il paese di origine.

* * *

L'istituto del riesame è volto a consentire l'esame - anche prima della scadenza dei singoli termini di fase- di eventuali circostanze sopravvenute o comunque non considerate in sede di convalida, tali da mettere in dubbio la legittimità del trattenimento.

Va precisato che la legge 129/2011 che ha recepito nel nostro ordinamento la predetta direttiva 2008/115/CE non ha dato ingresso a tale specifico istituto; tuttavia in linea di principio (v. Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011 (C-61/11, PPU, El Dridi c. Italia), è condivisibile la tesi che tali strumenti di tutela possano ritenersi self executing perché « incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri li possano mettere in atto» (par. 47).

Dunque può sostenersi che il silenzio della legge non impedisca in via assoluta l'esercizio del diritto al riesame del trattenimento, considerato che la norma indica chiaramente i soggetti legittimati (la parte interessata o la stessa amministrazione) e tenuto conto della rilevanza dei diritti in gioco.

Sul punto si è pronunciata la stessa Corte di Cassazione, con ordinanza 29 settembre 2017 n. 22932, stabilendo che è ammissibile una domanda giudiziale di riesame della convalida, sottolineandone la differenza con l'istituto della revoca, precisando che, in mancanza di una disciplina processuale attuativa dell'istituto, lo strumento cui far ricorso è quello generico del procedimento camerale ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c.; la Corte ha anche chiarito che la impropria formulazione della domanda in termini di richiesta di revoca della convalida, non ne preclude l'esame purché a

sostegno dell'istanza vengano fatte valere circostanze di fatto nuove o non considerate ai fini della convalida o delle eventuali proroghe.

Nel caso di specie non vi è dubbio che l'emergenza sanitaria in atto abbia mutato radicalmente la situazione presa in considerazione dal Giudice della convalida e impone di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (v. art 2 TUI). Infatti, la privazione della libertà personale in spazi ristretti rende oltremodo difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli.

La Corte costituzionale sin dal 1977 ha affermato che il diritto alla salute deve essere considerato come un diritto pieno e incondizionato della persona e quindi non soltanto del cittadino (Corte cost., 24 maggio 1977, n. 103). Successivamente la Consulta con la sentenza n. 252 del 2001 è tornata sulla questione ed ha ribadito che esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto.

Inoltre, le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale impedirebbero, comunque, il rimpatrio della richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione.

La Direttiva 2008/115/CE all'art. 15 stabilisce che “ *Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata*”.

Tale disposizione, ancorché non recepita dall'ordinamento italiano, costituisce, tuttavia, diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, in quanto disposizione sovranazionale cd. self executing (Corte Giustizia sopra citata).

Tale interpretazione è stata condivisa anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, che il 26 marzo 2020 ha dichiarato:

“Invito tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a riesaminare la situazione dei richiedenti asilo respinti e dei migranti irregolari trattenuti nei centri di detenzioni e a rilasciarli nella massima misura possibile.

Di fronte alla pandemia globale di Covid-19, molti Stati membri hanno dovuto sospendere i rimpatri forzati di persone non più autorizzate a rimanere nei loro territori, compresi i cosiddetti ritorni di Dublino, e non è chiaro quando questi possano essere ripresi. In base alla legge sui diritti umani, la detenzione per immigrazione ai fini di tali rimpatri può essere lecita solo se è fattibile che il rimpatrio possa effettivamente aver luogo. Questa prospettiva non è allo stato praticabile. Inoltre, le strutture di detenzione per immigrati offrono generalmente scarse opportunità di distanziamento sociale e altre misure di protezione contro l'infezione da Covid-19 per i migranti e il personale che vi opera.

Molti Stati membri hanno provveduto a rilasciare i migranti trattenuti, tra cui Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, quest'ultimo ha appena annunciato un riesame della situazione di tutti coloro che si trovano in detenzione per immigrazione. È ora importante che questo processo continui e che altri Stati membri seguano l'esempio. Il rilascio del più vulnerabile dovrebbe essere prioritario. Dal momento che la detenzione per immigrazione di minori, non accompagnati o con le loro famiglie, non è mai nel loro interesse, dovrebbero essere rilasciati immediatamente. Le autorità degli Stati membri dovrebbero

inoltre astenersi dal dare nuovi ordini di trattenimento a persone che è improbabile che vengano rimosse nel prossimo futuro.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che coloro che sono stati rilasciati dalla detenzione abbiano un accesso adeguato all'alloggio e ai servizi di base, compresa l'assistenza sanitaria. Ciò è necessario per salvaguardare la loro dignità e anche per proteggere la salute pubblica negli Stati membri. Il rilascio di detenuti immigrati è solo una misura che gli Stati membri possono prendere durante la pandemia di Covid-19 per proteggere i diritti delle persone private della libertà in generale, così come quelli dei richiedenti asilo e dei migranti.”
(<https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues>).

Deve, pertanto, disporsi la cessazione del trattenimento della ricorrente.

P.Q.M.

il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto dispone la cessazione del trattenimento di XXXXX, e ne ordina l'immediata liberazione dal Centro Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

Così deciso in Roma, il 27/03/2020

la giudice designata
d.ssa Silvia Albano